

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite VI e X proseguono l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023, recante « Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio » (C. 1437 Governo).

Avverte inoltre che, non essendo previste votazioni, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna,

secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Comunica quindi che sono state presentate 199 proposte emendative, che sono a disposizione dei colleghi e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Rammento, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, evidenzia che le presidenze ritengono che deb-

bano considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli identici Vaccari 1.7, Congedo 1.8 e Benzoni 1.9, nonché gli identici Gatta 1.10 e Andreuzza 1.11, che riconoscono alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta;

Steger 1.16, che sospende fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di autoriparazione, le sanzioni amministrative previste *ex lege* per l'immissione sul mercato di strumenti di misura non conformi ai requisiti per essi prescritti e privi di idonea marcatura CE;

Borrelli 1.17, che estende l'applicabilità, nonché amplia i termini di utilizzabilità del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca;

gli identici Matera 1.18 e Furguele 1.19, che prorogano di un anno, al 31 dicembre 2024, l'efficacia della disposizione transitoria relativa allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti « R1 » (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), in deroga ai vigenti atti autorizzativi, da parte degli impianti di produzione di cemento;

Bonafé 1.20, il quale dispone l'istituzione di un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

Zucconi 1.21 e gli identici Zuconi 1.22 e Andreuzza 1.23, limitatamente al comma 9-ter, che dispone l'abrogazione delle disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*;

Peluffo 1.25, che consente di qualificare come onere pluriennale il costo del-

l'acquisto della componente energetica nella redazione dei bilanci per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali;

Zucconi 1.26, che integra e modifica, anche con effetti sospensivi, la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, di cui all'articolo 7 della legge sulla concorrenza;

Simiani 1.30, che reca disposizioni in materia di regolazione tariffaria delle connessioni temporanee per le forniture di energia elettrica ad uso dello spettacolo viaggiante;

Cannata 1.34, che incide sulla disciplina degli acquisti di carburanti, energia elettrica, gas e combustibili da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare modificando le condizioni relative ai corrispettivi che consentono alle stesse di procedere ad affidamenti al di fuori delle modalità prescritte *ex lege*;

gli identici Merola 1.01, Cavo 1.02, Andreuzza 1.03, Colombo 1.04, Sala 1.05 e Evi 1.06, i quali modificano la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 30 e all'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, imponendo ai gestori dei servizi energetici e di gas di comunicare ai Comuni i dati dei consumi di tutte le utenze allacciate nel territorio di competenza, disponendo l'irrilevanza reddituale dell'energia prodotta da impianti a FER e autoconsumata, consentendo agli enti locali di accedere agli strumenti di incentivazione per le CER, nonché alle compensazioni, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;

Benzoni 1.07, il quale modifica la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, imponendo ai gestori dei servizi energetici e di gas di comunicare ai Comuni i dati dei consumi di tutte le utenze allacciate nel territorio di competenza e disponendo l'irrilevanza red-

dituale dell'energia prodotta da impianti a FER e autoconsumata;

gli identici Merola 1.08, Cavo 1.09, Benzoni 1.010, Cappelletti 1.011, Toccalini 1.012 e Evi 1.013, che elevano i limiti di potenza massima degli impianti di produzione di energia gestiti dalle comunità energetiche per poter fruire delle detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica anche con riferimento agli incentivi per l'autoproduzione energetica;

gli identici Cavo 1.023, Andreuzza 1.024 e Squeri 1.027, in quanto escludono i flussi generati da alcuni strumenti derivati di copertura – in particolare, quelli collegati al costo della materia prima – dal calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, ai fini della concessione dei relativi crediti di imposta;

Pavanelli 1.029, il quale rifinanzia il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Pavanelli 1.030, il quale dispone il rifinanziamento del Fondo inquilini morosi incolpevoli;

gli identici Pierro 1.031 e Caretta 1.032, che introducono una norma di interpretazione autentica in materia di tassazione di agroenergia;

Andreuzza 1.033, che interviene sulla normativa (articolo 56, commi 3-6 del decreto-legge n. 76 del 2020) che ha riammesso a fruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti di produzione di energia elettrica a FER, eliminando la penalizzazione ivi prevista;

Pavanelli 1.040, il quale abroga il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2023, che impone agli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, di esporre

con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento;

Bagnai 1.041, che estende ai contratti di fornitura per i consumi idrici la disciplina inerente i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas;

De Bertoldi 1.042, il quale reca disposizioni di interpretazione autentica, in materia di attività di installazione degli impianti di riscaldamento all'interno degli edifici (decreto ministeriale 22 gennaio 2008);

Benzoni 2.3, che destina le risorse residue del Fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, al finanziamento della spesa di alimentazione dei mezzi del trasporto pubblico locale;

Squeri 2.4, che modifica la disciplina prevista per i mutui agevolati concessi sotto forma di *welfare* aziendale;

Pavanelli 2.13, che impone alle aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale di destinare il 50 per cento dei maggiori introiti derivanti dal rifinanziamento della *social card* al miglioramento della qualità del servizio;

Manzi 2.22, che istituisce un Fondo per favorire la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione;

Braga 2.23, che incrementa le risorse per il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Caso 2.24, che innalza la soglia di reddito massimo per avvalersi delle risorse destinata agli studenti fuori sede iscritti alle università statali per le spese di locazione e incrementa il relativo Fondo;

Manzi 2.27, che rifinanzia la misura diretta a consentire l'accesso gratuito ai libri di testo per gli studenti in possesso dei requisiti richiesti;

Manzi 2.28, che istituisce un Fondo volto a garantire la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria;

Braga 2.29, che disapplica l'adeguamento del canone, per gli anni 2023-2024, all'inflazione per i contratti di locazione per abitazione di residenza qualora essa superi la soglia del 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento;

Baldino 2.30, che assimila ai redditi da lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;

Caso 2.32, che incrementa le risorse destinate al Fondo destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali per le spese di locazione;

Colombo 2.33, che modifica la composizione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi;

Fenu 2.01, Alifano 2.02 e Lovecchio 2.03, che incrementano la detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale;

Raffa 2.04 e Raffa 2.05, che introducono misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui nonché per il contrasto del disagio abitativo;

Aiello 2.06 e Fenu 207, che intendono escludere o ridurre l'accisa dovuta sui carburanti dal computo della base imponibile Iva gravante sui medesimi prodotti e che istituiscono un contributo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori assicurativo e farmaceutico;

Simiani 2.08, che istituisce un apposito Fondo destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti;

Francesco Silvestri 2.010, che modifica la disciplina della cosiddetta imposta straordinaria sugli extraprofitto delle banche contenuta nel decreto-legge n. 104 del 2023, destinando il relativo gettito al finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari in specifiche condizioni reddituali, ovvero di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico;

Toni Ricciardi 2.011 e Squeri 2.012, che introducono norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno di veicoli stradali;

Mazzetti 2.013 e Torto 2.014, che incidono sulla disciplina delle agevolazioni concernenti i mutui per l'acquisto della prima casa, ivi comprese quelle previste in favore dei soggetti con meno di 36 anni di età e dei soggetti meno abbienti;

Fenu 2.015, che modifica le competenze del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* in relazione alla verifica della congruità dei prezzi del carburante;

Fenu 2.016, che modifica il cosiddetto meccanismo dell'accisa mobile, ancorandone l'attivazione al valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo;

Bonelli 2.017, il quale prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

Zucconi 3.56, che affida alle regioni il compito di incentivare la costituzione o di garantire la continuità di esercizio di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili;

Zucconi 3.57, che affida al GSE il compito di presentare annualmente al Par-

lamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicante l'ammontare complessivo degli incentivi erogati dallo Stato per l'installazione di pannelli fotovoltaici in forza dei Conti Energia dal I al V;

Nevi 3.58, che prevede la cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura;

Mazzetti 3.61, che prevede l'obbligo, per le imprese che hanno usufruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto-legge 30 marzo 2023 n.34 e che abbiano traslato i maggiori oneri su prodotti o servizi ceduti ad altre imprese, di retrocedere alle stesse imprese una quota del maggior onere energetico su di queste caricato, corrispondente percentualmente al credito d'imposta ricevuto;

gli identici Peluffo 3.01, Benzoni 3.03 e Cappelletti 3.04, che ammettono, a regime e non più in via transitoria come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2023, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, anche la parte di spesa a fronte della quale è concesso un contributo dalle regioni e dalle province autonome;

gli identici Mollicone 3.05 e Squeri 3.06, che prevedono semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso;

Pavanelli 3.09, che istituisce un credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili;

Bonelli 3.010, che prevede la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e l'utilizzo delle economie conseguenti per il finanziamento di misure a favore della transizione energetica;

Evi 3.011, che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile;

Battistoni 3.012, che interviene in materia di incentivi riconosciuti alla produzione di biometano;

Bonelli 3.020, che affida a SACE il compito di dare sostegno alle operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative e di escludere progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti;

Bonelli 3.023, che prevede l'adozione di misure per assicurare l'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022;

Andreuzza 3.029, che abroga un articolo contenuto nel decreto-legge n. 132 del 2023, attualmente in corso di conversione al Senato, il quale anticipa il termine per utilizzare in compensazione crediti di imposta riconosciuti in relazione alla maggior spesa energetica sostenuta dalle imprese e destina le eventuali economie realizzate al sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali;

Fenu 5.01 e Fenu 5.02, in quanto recano disposizioni volte a modificare le modalità di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche e la continuità aziendale, disciplinato dal decreto-legge n. 152 del 2021;

Fenu 5.03 e Lovecchio 5.04, in quanto recano disposizioni in materia di crediti di imposta per agevolazioni edilizie, consentendo a banche e Poste SpA di utilizzare in compensazione i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento di spese per i predetti interventi edilizi agevolati;

Alifano 5.05, Lovecchio 5.06 e Fenu 5.07, che estendono alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire del cosiddetto *superbonus* 110 per cento, con riferimento agli interventi effettuati da condomini, a specifiche condizioni;

D'Alfonso 6.01, il quale dispone che gli aeroporti di rilievo nazionale a gestione regionale sono tenuti ad istituire tavoli tecnici di collaborazione interregionale al fine di creare sinergie e convergenze di collaborazione;

Del Barba 6.02, il quale interviene sulla disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali;

Andreuzza 7.1, il quale interviene sulla disciplina inerente l'adeguamento, ai prezzi aggiornati, di taluni contratti pubblici;

Fenu 7.01, in quanto reca disposizioni in materia di cessione in blocco di crediti, specificando il contenuto obbligatorio dei relativi contratti;

De Bertoldi 7.02, in quanto reca disposizioni in materia di richiesta e utilizzo della certificazione del credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.

Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna e che la pronuncia su tali ricorsi sarà resa nella seduta già convocata per le ore 13.30 di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle competenti Commissioni parlamentari.

1.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, valutati in 2.317 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

1.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di

regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.

1.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero promuove adeguate campagne d'informazione a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela e a tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile.

1.5. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 30 novembre 2023 e fino al 31 maggio 2024 l'aumento del prezzo del gas sul mercato libero, destinato ai clienti finali domestici ed alle piccole e medie imprese, non può superare il 30 per

cento di quello stabilito da ARERA sul mercato tutelato.

1.6. Bonelli, Evi, Borrelli, Grimaldi, Zannella, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il secondo semestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, del gas naturale e del carburante

* **1.7.** Vaccari, Peluffo, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **1.8.** Congedo, Schiano Di Visconti.

* **1.9.** Benzoni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per

il quarto trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, del gas naturale e del carburante

**** 1.10.** Gatta, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

**** 1.11.** Andreuzza, Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da

reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

1.12. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano ai consumi di gas metano per uso industriale somministrato alle imprese estrattive.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 103), la parola: « estrattive » è soppressa.

1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 2008, n. 115 *aggiungere le seguenti:* ed alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, usi esclusi dall'ambito di applicazione delle accise ai sensi dell'articolo 21, comma 13, TUA.

1.14. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 2007, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli. ».

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.16. Steger, Manes.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fondo, le parole: « nel terzo » sono sostituite dalle seguenti: « nel terzo e nel quarto »;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, le parole: « 194,41 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 388,82 milioni ».

7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-bis pari a 194,41 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere su fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.17. Borrelli, Evi, Grimaldi, Zanella, Fraiolianni, Zaratti, Bonelli, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4, al comma 5-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

* **1.18.** Matera.

* **1.19.** Furgiuele, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti

concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 9-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.20. Bonafè.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei

clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

9-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: gas naturale sono aggiunte le seguenti: e altre disposizioni in materia di energia.

1.21. Zucconi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tu-

tela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

9-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: gas naturale sono aggiunte le seguenti: e altre disposizioni in materia di energia.

*** 1.22. Zucconi.**

*** 1.23.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento

del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.24. Simiani, Bonafè.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produt-

tive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1.25. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 7 della legge n. 118 del 5 agosto 2022, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In considerazione delle criticità connesse ai prezzi dell'energia, le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) sono sospese per 18 mesi. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi diretti all'ammodernamento, al potenziamento e all'estensione di vita utile degli impianti nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e di miglioramento e risanamento ambientale, e di una più efficiente produzione di energia, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

1.26. Zucconi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiarare che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

1.28. Lai.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti ta-

riffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

1.29. Merola, Bakkali, De Maria, Gnassi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. La tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

1.30. Simiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: gas naturale aggiungere le seguenti: e altre disposizioni in materia di energia.

1.31. Braga, Peluffo, Merola, De Micheli, Di Sanzo, D'Alfonso, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Tabacci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 23, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre di ogni anno ».

1.32. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 1, comma 7, terzo periodo, le parole: « del 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dello 0,5 per cento ».

1.34. Cannata.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi. ».

* **1.01.** Merola, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Simiani.

* **1.02.** Cavo.

* **1.03.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.

* **1.04.** Colombo.

* **1.05.** Sala, Pella, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano.

* **1.06.** Evi, Borrelli, Piccolotti, Zanella, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

1.07. Benzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino a 200 kW » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad 1 MW »;

b) dopo le parole: « di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » sono aggiunte le seguenti: « e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

* **1.08.** Merola, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Simiani.

* **1.09.** Cavo.

* **1.010.** Benzoni.

* **1.011.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

* **1.012.** Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.

* **1.013.** Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle

risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: « tener conto » fino a « al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi ».

** **1.014.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

** **1.016.** Benzoni.

** **1.017.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel

terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimpu-

tare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

1.018. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre del-

l'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 727 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attingendo all'accantonamento di spesa derivante dalle misure previste per il primo e secondo trimestre 2023.

1.019. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per

cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1.020. Comba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rinnovo crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas ottobre e novembre 2023)

1. Per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023 è riconosciuto un credito di imposta alle seguenti condizioni:

a) alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023;

b) alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui

alla lettera precedente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

c) alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, entro la data del 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 707 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

* **1.021.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* **1.022.** Cavo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica crediti energia e gas)

1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, l'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, l'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 176, l'articolo 1, commi da 2 a 5, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la rideterminazione di crediti di imposta già fruiti dalle imprese.

** **1.023.** Cavo.

** **1.024.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

** **1.027.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga IVA agevolata per cessioni dei pellet)

1. Al comma 73, dell'articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 133,4 milioni euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.043. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo affitti)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.029. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rifinanziamento Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.030. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

* **1.031.** Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.

* **1.032.** Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « e lettera b) »;

b) al comma 4, le parole: « con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento »;

c) il comma 5 è soppresso;

d) al comma 6, dopo le parole: « Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 » sono sopresse le seguenti: « e 5 »;

e) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: « 6-ter. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1. ».

1.033. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga dei termini nel settore del gas naturale per i clienti domestici)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2026 ».

* **1.034.** Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **1.035.** Rampelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici)

1. Al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « entro il 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 10 gennaio 2026 ».

** **1.036.** Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

** **1.037.** Rampelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2025 »;

b) al comma 60, primo periodo, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

1.038. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del regime di mercato tutelato)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2025 ».

2. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole « 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle parole « 10 gennaio 2025 ».

1.039. Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato.

1.040. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di corrispettivi per i consumi idrici)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in caso di impossibilità dell'operatore, per cause ad esso non imputabili, di accedere all'infrastruttura per la rilevazione dei consumi che insiste su proprietà privata. ».

1.041. Bagnai, Andreuzza, Cavandoli, Centemero, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni di interpretazione autentica, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

1. L'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,

s'interpreta nel senso di consentire agli installatori degli impianti di riscaldamento elettrico già abilitati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 27 gennaio 2012, n. 43 di poter continuare a svolgere la loro attività prevedendo anche per loro la possibilità di frequentare un corso di aggiornamento professionale riconosciuto ai sensi della legislazione vigente.

1.042. De Bertoldi.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: e di carburanti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale nonché, in alternativa a questi ultimi, per l'acquisto di carburanti se in possesso di veicolo intestato al titolare della social card

2.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per la mobilità condivisa

2.2. Evi, Ghirra, Borrelli, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti, Dori, Mari.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, eventuali risorse residue della dotazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, possono essere destinate a parziale copertura dell'incremento dei costi dell'energia elettrica sostenuti nel terzo quadrimestre 2022, nonché dell'incremento dei costi dei carburanti e dell'energia elettrica sostenuti nell'anno 2023, rispetto al 2021,

per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma *3-bis* alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domo-dossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

2.3. Benzoni.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ridurre gli impatti fiscali dei mutui agevolati concessi sotto forma di *welfare* aziendale, all'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

3-ter. Le disposizioni di cui al comma *3-bis* si applicano a decorrere dal periodo

di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.4. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale, in qualità di beneficiarie indirette del maggiore eventuale introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 1, destinano almeno il 50 per cento delle predette utilità ad incrementare la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto.

2.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Al comma 4, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 107.429.667 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 19.429.667 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 88.000.000 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.14. Braga, Peluffo, Merola, Barbagallo, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Ghio, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 4 sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente:

1) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « per l'anno 2023 » inserire le seguenti: « e 200 milioni di euro a decorrere dal 2024 » e sopprimere le parole: « e fino al 31 dicembre 2023 »;

b) sostituire le parole: « nell'anno 2022 » con le seguenti: « nell'anno precedente a quello della fruizione del buono » e sostituire le parole: « un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro » con le seguenti: « un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ».

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2) al comma 6 sostituire le parole: pari a euro 19.429.667 con le seguenti: pari a euro 87.429.667

2.15. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Merola, Peluffo.

Al comma 4 sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: pari a euro 19.429.667 con le seguenti: pari a euro 87.429.667.

2.16. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.17. Ghirra, Borrelli, Evi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti, Dori, Mari.

Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 19.429.667 per l'anno 2023 con le seguenti: 162 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024

2.18. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Al comma 5, sostituire le parole: di euro 7.429.667 con le seguenti: di euro 150 milioni e dell'importo di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2024

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 142.570.333 milioni di euro per l'anno

2023 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.19. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Al comma 5 dopo le parole: enti regionali aggiungere le seguenti: del Mezzogiorno

2.20. Toni Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

6-ter. Il fondo di cui al comma 6-bis è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 6-bis, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di consentire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo per la partecipazione a viaggi di istruzione, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 6-bis alle scuole di ogni ordine e grado.

6-quater. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'istituto, stabiliscono i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 6-bis.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.22. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

6-ter. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

6-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.23. Braga, Peluffo, Merola, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « non superiori a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 25.000 euro ».

6-ter. All'articolo 1, comma 580 della legge 197 del 2022, le parole: « 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti « 15 milioni di euro per l'anno 2023 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma *6-ter*, pari a euro 11 milioni di euro per l'anno 2023 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.24. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il buono è

cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui comma *6-bis*, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.25. Braga, Peluffo, Merola, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

6-ter. Con regolamento di Arera, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma *6-bis*.

2.26. Bonafè.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo

27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, pari 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.27. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine garantire, in forma graduale e progressiva, l'accesso di tutti i minori al servizio di mensa scolastica, ove attivato il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria, destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, pari 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.28. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.29. Braga, Peluffo, Merola, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 50, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, a esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non

svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

2.30. Baldino, Aiello, Di Lauro, Pavanelli, Fenu.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 11 milioni di euro per l'anno 2023 e per ulteriori 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 11 milioni di euro per l'anno 2023 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.32. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 199-ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « e un rappresentante delle regioni e delle province autonome » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

2.33. Colombo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, per l'anno 2023, ai contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori tassi di interesse

bancari, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *a*), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al

contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, per l'anno 2023, ai contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori tassi di interesse bancari, il limite massimo di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 8.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie,

all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono

sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.02. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a

tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, per l'anno 2023, ai contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori tassi di interesse bancari, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento per un importo non superiore a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine

nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di

interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. ».

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. »

2.03. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Misure per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui nonché per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al

1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello

successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.04. Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Misure per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui nonché per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni

dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono

sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. ».

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. »

2.05. Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per contenere l'aumento dei prezzi del carburante)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior

utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 31 marzo 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 30 maggio 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

7. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

2.06. Aiello, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riduzione dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 1° novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al

comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 gennaio 2024, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 gennaio 2024, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2023.

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, del presente articolo, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 2-*ter*.

Art. 2-*ter*.

(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori

assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

1. Considerata l'eccezionale urgenza di contenere il rincaro dei prezzi per i consumi energetici, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2023, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 31 dicembre 2023, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 dicembre 2023, sono stabilite le modalità per l'effettuazione del versamento.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 30 giugno 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle

finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

7. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

2.07. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30 milioni di euro per

l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.08. Simiani, Manzi, Gnassi, Boldrini, Giannasi, Di Sanzo, Fossi, Furfaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sostegno agli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono, a favore di studenti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di abbonamenti annuali per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento annuale. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto attuativo citato al periodo precedente, sono definite le modalità di presentazione delle domande, le modalità di emissione del buono e la rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

2.09. Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del-

l'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-*bis* è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. ».

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.010. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2.011. Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2.012. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per favorire l'accesso ai mutui prima casa da parte dei nuclei familiari meno abbienti)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con priorità », sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » sono aggiunte le parole: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui »;

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: « Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, informazioni circa le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali in assenza della garanzia del Fondo. ».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, decorre dal 1° gennaio 2024.

2.013. Mazzetti, Nevi, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai mutui prima casa da parte dei nuclei familiari meno abbienti)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con priorità » sono sostituite dalla seguente: « esclusivamente »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » sono aggiunte le seguenti: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui »;

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: « Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, informazioni circa le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali in assenza della garanzia del Fondo. ».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2024.

2.014. Torto, Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per contenere l'aumento dei prezzi del carburante)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati rispetto all'andamento del mercato. Il Ministero provvede, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale in modalità compatibili a tutelare la concorrenza nel mercato. »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, le parole: « di cui ai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 ».

2.015. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per contenere l'aumento dei prezzi del carburante)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 291, dopo le parole: « o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere » sono aggiunte le seguenti: « ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato ».

2.016. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sicurezza energetica e Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025, e di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia

e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.017. Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra, Fratojanni, Zaratti, Grimaldi.

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, hanno diritto ad accedere alle agevolazioni di cui al comma 4, lettera c), anche le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: Le imprese di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;

al comma 14, sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1,

2 con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis.

3.1. Benzoni.

Al comma 5, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 65 per cento

3.2. Evi, Borrelli, Grimaldi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari.

Al comma 5 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: che non emettono carbonio *con le seguenti:* rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.

Conseguentemente, al medesimo comma e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: almeno il 5 per cento garantito *con le seguenti:* almeno il 25 per cento garantito.

3.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 5, sostituire le parole: contratto di approvvigionamento a termine *con le seguenti:* contratto di approvvigionamento a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili

* **3.4.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola, Simiani.

* **3.5.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* **3.6.** Zucconi.

* **3.7.** Del Barba.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.

zioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.

** **3.8.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

** **3.10.** Benzoni.

** **3.11.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono tenute alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa.

3.12. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera a):

dopo le parole: relativo costo *aggiungere la seguente:* complessivo;

aggiungere, in fine, le parole: Ai fini di tale adempimento, le imprese considerano le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;

lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini della determinazione della quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio, le imprese tengono conto

del mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine.;

lettera c) aggiungere, in fine, le parole: Ai fini della determinazione della quota di investimenti da realizzare per la riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra, le imprese tengono in considerazione anche i maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi;

al comma 9:

primo periodo, sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato con le seguenti: o all'adozione di;

secondo periodo, dopo le parole: dal secondo periodo del comma 8 *aggiungere le seguenti:* sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11;

sopprimere il quinto periodo;

al comma 11:

sostituire le parole di cui ai commi 5, 6 e 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;

dopo le parole: ai sensi del comma 9 *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento;

dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al

60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

* 3.13. Cavo.

* 3.14. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera a), dopo le parole: relativo costo *aggiungere la seguente:* complessivo;

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si dovrà considerare:

per la lettera a) le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;

per la lettera b) la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio dovrà tenere conto del *mix* energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine;

per la lettera c) il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi;

al comma 9:

primo periodo, sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato *con le seguenti:* o all'adozione di;

secondo periodo, dopo le parole: dal secondo periodo del comma 8 *aggiungere le seguenti:* sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11;

sopprimere il quinto periodo;

al comma 11:

sostituire le parole di cui ai commi 5, 6 e 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;

dopo le parole: ai sensi del comma 9 *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento;

dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al 60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

**** 3.15.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

**** 3.16.** Cavo.

**** 3.18.** Zucconi.

**** 3.20.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in

alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a) dopo le parole: relativo costo *aggiungere la seguente:* complessivo;

3.21. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 8, alinea, primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente

3.23. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nella misura in cui il tempo di ritorno degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato;

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 *con le seguenti:* ovvero, per le imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, la dimostrazione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 73 del 2020 e successive modifiche e integrazioni.

*** 3.24.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.

* **3.25.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* **3.26.** Del Barba.

* **3.27.** Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: qualora il tempo di ammortamento degli investimenti fino alla fine della lettera.

3.28. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: relativo costo, aggiungere la seguente: complessivo.

3.29. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non sia comunque inferiore al 50 per cento del suddetto importo

* **3.30.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola, Simiani.

* **3.31.** Zucconi.

* **3.32.** Del Barba.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento

3.33. Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Piccolotti, Mari.

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento

3.34. Borrelli, Evi, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Al comma 8, lettera c) sopprimere le parole da: al fine di determinare fino alla fine della lettera.

3.35. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui al comma precedente:

per la lettera a) le raccomandazioni, da attuarsi in coerenza con le tempistiche previste nel rapporto, sono quelle contenute nell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;

per la lettera b) che la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio include il *mix* energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine;

per la lettera c) che il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi.

3.36. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per poter procedere allo svolgimento dei compiti di cui al precedente periodo, a ISPRA vengono garantite in modo continuativo le informazioni necessarie, con particolare riferimento ai livelli emissivi e ai dati di attività delle imprese interessate.

3.37. Evi, Borrelli, Zaratti, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Grimaldi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.

* **3.39.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

* **3.40.** Cavo, Gebhard.

* **3.41.** Benzoni.

* **3.42.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

* **3.43.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 10, lettera e), dopo le parole: fonti rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: e ad esclusivo carico dei soggetti ammessi al beneficio delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.

** **3.44.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

** **3.47.** Benzoni.

** **3.48.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022, ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i

requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al 60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

3.49. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 12, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari.

3.50. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

* **3.51.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

* **3.53.** Benzoni.

* **3.54.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 13, secondo periodo sostituire le parole da: a valere fino alla fine del periodo con le seguenti: a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.55. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Dopo il comma 1, lettera a), capoverso 1-ter.1) dell'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è aggiunto il seguente: 1-ter.1-bis) Le regioni e le province autonome, al fine di contenere il costo energetico e garantire la sicurezza di approvvigionamento delle imprese a forte consumo, nell'ambito delle procedure di assegnazione competitiva di cui al presente articolo, in relazione alla dislocazione territoriale delle grandi derivazioni idroelettriche ed alla presenza di reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, incentivano la costituzione ovvero garantiscono la continuità di esercizio di Sistemi semplici di produzione e consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili oggetto di assegnazione.

3.56. Zucconi.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), per il tramite del Ministro dell'economia, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale indica l'ammontare complessivo degli incentivi erogati dallo Stato per l'installazione di pannelli fotovoltaici in forza dei Conti Energia dal I al V, suddivisi per tipologia, domestici e professionali, e l'ammontare delle somme trattenute a garanzia della corretta gestione del fine vita dei moduli, come previsto ai sensi degli articoli 24-bis e 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

15-ter. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) pubblica, unitamente all'ammontare degli incentivi, le suddette trattenute sul proprio sito *web*, con cadenza semestrale.

3.57. Zucconi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i certificati bianchi emessi in rela-

zione alle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo o nell'ambito dei progetti applicativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. La disposizione di cui al presente comma si applica alle comunicazioni preliminari, alle richieste di valutazione preliminare e ai progetti a consuntivo di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 128, presentati al GSE dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026.

3.58. Nevi, D'Attis, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Le imprese che hanno usufruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui ai commi da 2 a 9 dell'articolo della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2023, n. 56, e che abbiano, nel medesimo periodo, traslato i maggiori oneri energetici su prodotti o servizi successivamente ceduti ad altre imprese, in virtù di clausole contrattuali o tramite fatturazione con evidenziazione dei maggiori oneri, sono tenute a retrocedere alle imprese cessionarie di detti beni e servizi una quota del maggior onere energetico su di queste caricato, corrispondente percentualmente al credito d'imposta ricevuto.

3.61. Mazzetti.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il primo periodo è aggiunto il se-

guente: «La quota di cui al precedente periodo destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, è adeguata a partire dall'anno 2023 e per gli anni successivi proporzionalmente alla variazione del prezzo medio annuo della quota EUA registrato tra il 2020 e l'anno di concessione dell'aiuto.»

3.62. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dopo le parole: «2024» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione».

* **3.01.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

* **3.03.** Benzoni.

* **3.04.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui

all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022.

** **3.05.** Mollicone.

** **3.06.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.09. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per favorire la transizione energetica nazionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le spese fiscali dannose per l'ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all'annullamento dei sussidi medesimi nell'anno 2030.

2. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti annualmente dalla progressiva riduzione dei sussidi di cui al comma 1, complessivamente da destinare a finalità ambientali, sono in particolare finalizzate:

a) per una quota del 25 per cento delle risorse annuali rinvenienti dalle previsioni di cui al comma 1, a favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione nei settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, e l'utilizzo di fonti rinnovabili, di accumuli e di reti innovative per garantire il conseguimento degli obiettivi UE di progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili;

b) per una quota del 25 per cento, al fine di rendere la transizione energetica più sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico, al finanziamento di misure volte a sostenere le famiglie con redditi più bassi e imprese soprattutto dei cosiddetti settori *hard-to-abate*, che presentano più necessità di supporto nella fase di transizione verde.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse per le finalità di cui al comma 2.

3.010. Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili, nonché di contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.

3.011. Evi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, alla lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di produzione di

biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti. ».

2. A partire dall'annualità 2024, per la determinazione del quantitativo di Certificati di immissione in consumo (CIC) attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, viene utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di consentire lo sviluppo della produzione di biometano e di non compromettere investimenti in corso, tra ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore causati da forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, sono ricompresi anche i ritardi nell'attivazione da parte del gestore di rete della connessione alla rete del gas naturale. I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione ad impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022.

3.012. Battistoni, Cortelazzo, Mazzetti, De Palma, Squeri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto, è adeguata a partire dall'anno 2023 e per gli anni successivi

proporzionalmente alla variazione del prezzo medio annuo della quota EUA registrato tra il 2020 e l'anno di concessione dell'aiuto.

3.015. Gusmeroli, Bordonali, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto, è pari, a partire dall'anno 2023, al 25 per cento dei proventi d'asta ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva UE 2023/959.

3.016. Bordonali, Andreuzza, Cavandoli, Centemero, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni svolte dalla SACE S.p.A. per favorire la transizione e la sicurezza energetica)

1. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La SACE S.p.A. favorisce altresì la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i com-

bustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti. »

3.020. Bonelli, Evi, Borrelli, Piccolotti, Zanella, Dori, Mari, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative normative necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

3.023. Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori, Mari, Ghirra, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Estensione termini di fruizione dei crediti d'imposta energia)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, è soppresso.

3.029. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di limiti emissivi per la sicurezza del sistema energetico)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone

con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe per il terzo trimestre dell'anno 2023 e per l'anno 2024 ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

3.030. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Roggiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **4.2.** Cappelletti, Pavanelli.

* **4.3.** Grimaldi, Borrelli, Evi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**** 4.4.** Sala, Pella, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano.

**** 4.5.** Cavo, Gebhard.

**** 4.6.** Benzoni.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per salvaguardare la fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche e la continuità aziendale)

1. Al fine di allineare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 28, comma 3-ter, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, con le disposizioni attuative di cui al decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, all'articolo 1, comma 8, sesto periodo, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le parole: « solo per intero » sono sostituite dalle seguenti: « in tutto o in parte ».

5.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per salvaguardare la fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche e la continuità aziendale)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende uti-

lizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, con particolare riferimento al termine ultimo di utilizzo del credito d'imposta al 31 dicembre 2025, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, sono soppresse.

5.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile

2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

5.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

5.04. Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

5.05. Alifano, Lovecchio, Fenu, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini al fine di sal-

vaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

5.06. Lovecchio, Fenu, Raffa, Alifano, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

5.07. Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano, Pavanelli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Guerra, Peluffo, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Rog-

giani, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Barbagallo, Morassut, Scotto, Casu, Di Sanzo.

* **6.2.** Alfonso Colucci, Pavanelli, Fenu.

* **6.3.** Evi, Ghirra, Borrelli, Mari, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zarratti, Piccolotti, Dori.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento del Piano nazionale degli aeroporti)

1. In attuazione del nuovo Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e in osservanza del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti di rilievo nazionale a gestione regionale sono tenuti ad istituire tavoli tecnici di collaborazione interregionale al fine di creare sinergie e convergenze di collaborazione tra gli aeroporti in esercizio anche per programmare e attivare collegamenti internazionali periodici.

6.01. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: « presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago » di cui alla lettera a) e le parole: « promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio » di

cui alla lettera *b*) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

b) ai soggetti di cui alla lettera *a*), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6.02. Del Barba.

ART. 7.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 27, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per le concessioni diverse da quelle di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 o che non beneficiano dell'accesso ai fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, si interpreta nel senso che i maggiori oneri ivi previsti non rientrano nel rischio di costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e pertanto costituiscono fatti non riconducibili all'operatore economico, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, tali da comportare la sua immediata revisione, utilizzando, al fine di compensare i maggiori oneri, anche le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e ogni altra somma a disposizione della stazione

appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

7.1. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di cessione in blocco dei crediti)

1. All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti. ».

7.01. Fenu, Raffa, Lovecchio, Alifano, Pavanelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*.

MISURE IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedure della certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta, anche nel caso in cui le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi siano

state già constatate, inclusi i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. ».

7.02. De Bertoldi.